

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 maggio 2019, n. 117  
**O.S.A. – Società Cooperativa a r.l. di Roma. Accredimento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (art. 1 R.R. n. 7/2002) denominata “OASI” sita in Vico del Gargano (FG) alla Via Sueripolo n. 16, ai sensi dell’art. 24, comma 1 della Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i..**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 – Conferimento incarico di Posizione Organizzativa, prorogata con D.D. n. 24 del 20/12/2018 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dall'Istruttore e dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 – *“Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private”* prevede all'art. 1 la *“Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica”* (CRAP), quale struttura residenziale terapeutica riabilitativa per acuti e subacuti, con una dotazione di n. 14 posti letto, che accoglie soggetti con elevata difficoltà nell'ambito relazionale o autonomie di base compromesse, che necessitano di interventi ad alta qualificazione terapeutica.

La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accredimento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*, prevede all'art. 24, comma 1 che *“Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accredimento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accredimento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.”*

Con nota prot. n. UGC/al-cb-mp/166/17 del 30/10/2017, trasmessa con PEC il 06/11/2017, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma ha presentato a questa Sezione istanza di accreditamento istituzionale della CRAP (art. 1 R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata “OASI”, sita in Vico del Gargano (FG) alla Via Sueripolo n. 16, dichiarando:

“

1. *Che la struttura richiamata in oggetto è in possesso della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio rilasciata con decreto Dirigenziale n. 112 del 05/05/2015;*
2. *che la struttura rispetta la normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro ed in possesso dei requisiti tecnico-strutturali ed organizzativi, in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i.;*  
(...)”.

Posto quanto innanzi;

verificato, in relazione alla istanza di accreditamento di cui sopra, il possesso delle condizioni richieste dal sopra riportato art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

richiamato l'art. 20, comma 1 della L.R. n. 9/2017, il quale stabilisce che *“L'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”* ed il successivo art. 24, comma 3, il quale prevede che *“Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”*;

visto l'art. 29, comma 9 della medesima L.R. 9/2017, il quale stabilisce che *“Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”*;

con nota prot. n. A00\_183/8322 del 15/12/2017 questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, *“ad effettuare idoneo sopralluogo presso la CRAP con n. 14 posti letto denominata “OASI”, ubicata nel Comune di Vico del Gargano (FG) alla Via Sueripolo n. 16 e gestita dalla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – ONLUS di Roma, finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, relativi alla tipologia di struttura “CRAP” (art. 1 R.R. n. 7/2002).”*.

Con nota del 18/09/2018, trasmessa con PEC del 19/09/2018, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro O.S.A. – ONLUS di Roma ha comunicato a questa Sezione e, per conoscenza, all'Area coordinamento Servizio Socio Sanitario dell'ASL Bari e dell'ASL Foggia, che *“a partire dal 17 settembre 2018, la Direzione Sanitaria della CRAP “ OASI” sita in via Sueripolo n. 16, Vico del Gargano, è affidata al Dott.*

*Rizzitelli Francesco Paolo, nato (...) il 18/12/1951, Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano, Specializzato in Psichiatria presso l'Università degli Studi di Bari, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Foggia dal 30/07/1979, posizione n. 2217.*

*Il Dott. Rizzitelli sostituisce il precedente responsabile (...)."*

Con nota prot. n. 62248/UOR 9/-direz. del 06/03/2019, ad oggetto "verifica possesso requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici ai sensi del R.R. 3/2005 e s.m.i. e art. 1 R.R. 07/2002 – Comunità Riabilitativa con dotazione di n. 14 posti letto denominata "OASI", ubicata nel Comune di Vico del Gargano alla Via Sueripolo, 16 – Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – Onlus Roma – Esito conclusivo.", il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del S.I.S.P. – Macroarea Nord della ASL BA hanno comunicato a questa Sezione quanto segue:

*"Nel dare seguito a nota prot. A00 183/8322 datata 15/12/2017, a firma del Dirigente di codesto Servizio Accreditamento e Qualità, pervenuta in data 16/01/2018 e registrata con prot. N. 13067, si rappresenta di aver concluso le verifiche del caso.*

*Pertanto, visti gli esiti dei sopralluoghi eseguiti rispettivamente in data 22/03/2018 e 23/10/2018, ed esaminati gli atti acquisiti, si esprime giudizio favorevole in relazione al possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento, generali e specifici ai sensi del R.R. 3/2005 e s.m.i. e art. 1 R.R. 07/2002, per la tipologia di Comunità Riabilitativa con dotazione di n. 14 posti letto denominata "OASI", ubicata nel Comune di Vico del Gargano alla Via Sueripolo, 16, gestita dalla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati – Onlus Roma.*

*L'attività medico psichiatrica sarà svolta dal Dr. Francesco Paolo Rizzitelli, nato (...) il 18/12/1951, Specializzato in Psichiatria, presso l'Università degli Studi di Bari in data 12/07/1990.(...)"*

Per tutto quanto sopra rappresentato;

considerato, altresì:

- che l'art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che "Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell'art. 15 – nonies del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni";
- che il sopra citato comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: "Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.";

rilevato che il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, Responsabile Sanitario della struttura, nato il 18/12/1951, ha superato il limite di età previsto dal sopra riportato art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in capo alla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma, il cui legale rappresentante è il Sig. Massimo Proverbio, l'accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "OASI", sita in Vico del Gargano (FG) alla Via Sueripolo n. 16, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, nato il 18/12/1951 ed in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 2217, con la prescrizione di dover trasmettere entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento:

- copia dell'istanza con cui il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli chiede alla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma di permanere in servizio quale Responsabile

Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 18/12/2021);

- autocertificazione resa dallo stesso Dott. Francesco Paolo Rizzitelli ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/o quale libero professionista;

e con la precisazione che:

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Francesco Paolo Rizzitelli non può superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo e, in ogni caso, del settantesimo anno di età;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

**Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità**

(Mauro Nicastro)

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE Strategie e Governo dell'Offerta**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

**D E T E R M I N A**

- di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in capo alla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma, il cui legale rappresentante è il Sig. Massimo Proverbio, l'accreditamento istituzionale della Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (CRAP, art. 1 del R.R. n. 7/2002) con n. 14 posti letto denominata "OASI", sita in Vico del Gargano (FG) alla Via Sueripolo n. 16, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli, nato il 18/12/1951 ed in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e della Specializzazione in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia al n. 2217, con la prescrizione di dover trasmettere entro n. 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento:
  - copia dell'istanza con cui il Dott. Francesco Paolo Rizzitelli chiede alla Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma di permanere in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 18/12/2021);
  - autocertificazione resa dallo stesso Dott. Francesco Paolo Rizzitelli ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto, considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore e/o quale libero professionista;

e con la precisazione che:

- la permanenza in servizio quale Responsabile Sanitario del Dott. Francesco Paolo Rizzitelli non può superare il raggiungimento dei n. 40 anni di servizio effettivo e, in ogni caso, del settantesimo anno di età;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;

- ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS di Roma, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*;
  - di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Associati (O.S.A.) – ONLUS, Via Lucio Volumnio, 1 Roma;
    - al Direttore Generale dell’ASL FG;
    - al Direttore del DSM ASL FG;
    - al Sindaco del Comune di Vico del Gargano (FG).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 9 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Giovanni Campobasso)